

L. 27-12-2002 n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Publicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

### **31.** *Disposizioni varie per gli enti locali.*

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli [articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#). L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'[articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'[articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#). Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'[articolo 49, comma 1, lettere a\) e c\), della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e di cui all'[articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#).

2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'[articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#). Ai fini dell'applicazione dell'[articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244](#), nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'[articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e dall'[articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate con il [D.M. 21 febbraio 2002](#) del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.

4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'[articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di

euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro. [Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al [D.M. 1° settembre 2000, n. 318](#) del Ministro dell'interno, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti] <sup>(261)</sup>.

7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità:

a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui al comma 6, è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento <sup>(262)</sup>;

b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale di cui all'[articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), può prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantità complessiva di spazi pubblici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;

c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'[articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), come sostituito dall'[articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa <sup>(263)</sup>.

9. Al [comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), dopo le parole: «Per i comuni» sono inserite le seguenti: «e le province» e, alla fine del periodo, le parole: «e comuni» sono sostituite dalle seguenti: «, province e comuni».

10. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanonici di cui all'[articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro <sup>(264)</sup>.

11. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal [comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), come sostituito dall'[articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), è determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'[articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](#).

12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'[articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), all'[articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124](#), e all'[articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133](#), al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'[articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), nella misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni;

b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 <sup>(265)</sup>.

14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. È fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi dell'[articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 1986, n. 488](#), e successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare <sup>(266)</sup>.

15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della [legge costituzionale n. 3 del 2001](#). Resta ferma per tali enti la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento, nonché per il ripiano di passività correlate a spese correnti purché queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della [legge costituzionale n. 3 del 2001](#). Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della [legge costituzionale n. 3 del 2001](#) e fino al 31 dicembre 2003, è stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, è acquisito ed utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata <sup>(267)</sup>.

16. In deroga alle disposizioni dell'[articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive.

17. ... <sup>(268)</sup>.

18. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del

*decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

19. L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati <sup>(269)</sup>.

20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

21. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

22. Le disposizioni previste dall'*articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264*, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali <sup>(270)</sup>.

---

(261) Periodo soppresso dall'*art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(262) Per le modalità di assegnazione del contributo di cui alla presente lettera vedi il *D.M. 23 dicembre 2003*.

(263) Le disposizioni di cui al presente comma sono state confermate, per l'anno 2004, dall'*art. 2, comma 18, L. 24 dicembre 2003, n. 350*; per l'anno 2005, dall'*art. 1, comma 65, L. 30 dicembre 2004, n. 311*; per l'anno 2006, dall'*art. 1, comma 152, L. 23 dicembre 2005, n. 266*; per l'anno 2007, dall'*art. 1, comma 697, L. 27 dicembre 2006, n. 296*; per l'anno 2008 dell'*art. 2, comma 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(264) La Corte costituzionale, con *sentenza 8-22 luglio 2004, n. 261* (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 31, comma 10*, sollevata in

riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

(265) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 17 novembre 2003, n. 372](#).

(266) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'[art. 3, comma 37, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#).

(267) Comma prima modificato dall'[art. 4, comma 208, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), e poi così sostituito dall'[art. 5, D.L. 29 marzo 2004, n. 80](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

(268) Sostituisce i numeri 4) e 4-bis) all'art. 8, comma 1, lettera d), [D.L. 27 ottobre 1995, n. 444](#).

(269) Comma così modificato dal [comma 14 dell'art. 20, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#). Vedi, anche, l'[art. 46, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).

(270) Vedi, anche, il comma 14-ter dell'[art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.